

	<b>STATUTO</b>	
	<b>ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE</b>	
	<b>STATUTO</b>	
	<b>ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE</b>	
	E' costituita l'Associazione denominata: "Associazione Famiglie Istituto Canossiane" <i>(in seguito più brevemente indicata come Associazione)</i> , ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, con sede legale in Porto San Giorgio (FM) via Maddalena di Canossa n.3	
	<b>ART.2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE.</b>	
	2-1. L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.	
	2-2. E' una libera Associazione che sorge per volontà di genitori i quali, condividendo una visione cristiana della vita in accordo con gli orientamenti promossi dall' Istituto Canossiano di Porto San Giorgio, ritengo utile collaborare alla promozione dei valori che si trovano alla base di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi.	
	2-3 in accordo con gli orientamenti ed in conseguenza delle richieste operative dell' Istituto Canossiano di Porto San Giorgio, l' associazione intende fornire un supporto di comunicazione e di coordinamento dell' attività di volontariato prestata dai soci nell' ambito dei progetti che le saranno affidati dall' Istituto Canossiano.	
	<b>ART.3 QUOTA ASSOCIATIVA</b>	
	1	

3-1. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone dei proventi delle "quote associative"

3-2. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi annuali.

#### **ART.4 SOCI.**

L'adesione all'Associazione è libera: possono far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi fissati dallo Statuto. Si distinguono due tipologie di soci: i "SOCIO ORDINARIO" E I "SOCI GENITORI". Questi ultimi si distinguono per essere i genitori il cui figlio /a / i frequenti /ino uno dei corsi scolastici all'interno dell'Istituto "Maddalena di Canossa" di Porto San Giorgio. I soci genitori diventano automaticamente soci ordinari nel momento in cui non hanno più figli che frequentano l'Istituto "Maddalena di Canossa" di Porto San Giorgio.

4-1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4-2. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

4-3. Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta.

4-4. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

	4-5. I soci sono tenuti al pagamento della quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.	
	4-6. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:	
	a. il diritto a partecipare ad ogni attività associativa nel rispetto delle regole della stessa;	
	b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;	
	c. il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto economico annuale.	
	4-7. Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:	
	a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;	
	b. partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;	
	c. tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione e dell'Istituto Canoniano il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi propri dell'associazione;	
	d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.	
	<b>ART.5 RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI</b>	
	5-1. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi con efficacia dal trentesimo giorno suc-	



7-5. Vighe il principio del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del Codice Civile. Sono ammesse deleghe nella misura massima di CINQUE per ogni socio.

7-6. I componenti gli Organi direttivi hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al terzo paragrafo del presente articolo.

7-7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

7-8 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

7-9 Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

7-10 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

7-11 Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.



	a. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione;	
	7-17 Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votate e a scrutinio segreto, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.	
	7-18 Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.	
	<b>ART.8 CONSIGLIO DIRETTIVO</b>	
	8-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.	
	8-2 E' composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto. La maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo deve essere scelta tra i Soci Genitori: qualora, in corso di mandato, il consigliere eletto perda la sua qualifica di socio genitore decadrà automaticamente dalla carica e sarà sostituito dal primo socio genitore non eletto. Non può essere scelto fra i soci genitori chi partecipa attivamente alla vita politica e/o chi abbia cariche politiche attive.	
	Il Consiglio Direttivo prevede un componente aggiuntivo nominato dall'Istituto Canossiano di Porto San Giorgio appartenente all'organigramma religioso.	
	Il Consiglio Direttivo prevede un ulteriore componente nominato all'interno dell'organigramma degli insegnanti in forza presso l'Istituto Canossiano di Porto San Giorgio.	
	8-3 Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili.	

	<p>8-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 30 giorni dalla elezione assembleare. In tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività.</p>	
	<p>8-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.</p>	
	<p>8-6 Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. In ogni caso il Presidente non può impegnare l'associazione per spese maggiori della disponibilità di cassa;</p>	
	<p>8-7 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.</p>	
	<p>8-8 Il Tesoriere redige il rendiconto e custodisce il fondo comune.</p>	
	<p>8-9 Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.</p>	
	<p>8-10 Il Direttore-Coordiatore ed i Delegati alle varie attività, qualora nominati, svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.</p>	
	<p>8-11 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno</p>	
	<p>8</p>	





**ART.13 - NORME APPLICABILI**

11-1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile.

Porto San Giorgio (FM), li 20/ Dicembre/2012